



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

PROVINCIA DI LECCE



CAPITOLATO SPECIALE

di concessione per l'affidamento della gestione del complesso integrato di ospitalità per disabili "*Centro Sociale Polivalente*" ex art. 105 reg. reg. puglia n. 4/07 di Sogliano Cavour

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 99 del 24/08/2017

Sommario

CAPO I – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI	4
Art. 1 - Oggetto	4
Art. 2 - Specifiche delle prestazioni oggetto di concessione	4
Art. 3 - Orario	6
Art. 4 - Utenza.....	6
Art. 5 - Patrimonio immobiliare e mobiliare.....	6
Art. 6 - Valore dell'appalto	7
Art. 7 - Durata della concessione	7
CAPO II – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO	8
Art. 8 - Requisiti di partecipazione.....	8
Art. 9 - Termine di presentazione delle offerte	9
Art. 10 - Operazioni di gara.....	9
Art. 11 - Modalità di aggiudicazione	9
Art. 12 - Verifiche delle offerte.....	10
Art. 13 - Documentazione di gara	10
Art. 13.1 - A) Documentazione amministrativa	10
Art. 13.2 - B) Offerta tecnica.....	13
Art. 13.3 - C) Offerta economica.....	15
Art. 14 - Imprese riunite	15
Art. 15 - Motivi di esclusione dalla gara	15
Art. 15.1 - Soccorso istruttorio	16
Art. 16 - Avalimento	16
Art. 17 - Avvertenze	16
Art. 18 - Stipulazione del contratto.....	17
Art. 19 - Documenti facenti parte integrante del contratto.....	17
Art. 20 - Spese contrattuali.....	17

Art. 21 -	Cauzione provvisoria e definitiva	18
Art. 22 -	Contratti aggiuntivi	19
Art. 23 -	Rinnovo	19
Art. 24 -	Inizio dell'esecuzione	19
Art. 25 -	Spostamenti dei termini di esecuzione.....	19
Art. 26 -	Obblighi dell'aggiudicatario	20
Art. 27 -	Obblighi del comune.....	21
Art. 28 -	Manutenzioni ordinarie e straordinarie	22
Art. 29 -	Personale	22
Art. 30 -	Requisiti del personale e tutele.....	22
Art. 31 -	Osservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza.....	23
Art. 32 -	Tutela contro azioni di terzi	24
Art. 33 -	Controlli e vigilanza in corso di esecuzione.....	25
Art. 34 -	Richiami e diffide in corso di esecuzione	25
Art. 35 -	Cessione del contratto e subappalto	25
Art. 36 -	Motivi per l'applicazione di penalità	25
Art. 37 -	Importo delle penalità	26
Art. 38 -	Modalità di applicazione e abbandono delle penalità.....	26
Art. 39 -	Tariffe.....	26
Art. 40 -	Variazione straordinaria delle tariffe.....	26
Art. 41 -	Risoluzione del contratto	27
Art. 42 -	Procedimento amministrativo	27
Art. 43 -	Esclusione dell'arbitrato.....	27

CAPO I – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

Art. 1 - Oggetto

1. Il servizio oggetto dell'affidamento consiste nella gestione integrata del Centro di Via Vittorio Veneto n. 2 all'interno del quale sarà ospitato un Centro Sociale Polivalente per diversamente abili di 50 posti ai sensi dell' art. 105 del Regolamento Regionale 4/2007 e s.m.i. di seguito anche indicato come C.D, di una piscina coperta, di una sala Congressi, oltre a vari spazi da impiegarsi secondo finalità di rilevanza sociale, a favore di tutti i cittadini con speciale riguardo di quelli portatori di fragilità di tipo sociale e socio sanitario. La gestione dovrà svolgersi in maniera unitaria ed integrata per l'intero Complesso di Ospitalità, garantendo un utilizzo flessibile e razionale degli spazi, delle risorse e del personale adibito, in relazione ai bisogni dell'utenza.
2. Ai sensi e per gli effetti del citato Regolamento Regionale 4/2007 e s.m.i il Centro pianificherà le attività diversificandole in base alle esigenze dell'utenza e assicurerà l'apertura per almeno 6 ore al giorno, per 6 giorni a settimana. Tutte le attività saranno aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della comunità locale.

Il Centro deve, in ogni caso, organizzare:

- a) Attività educative indirizzate all'autonomia;
- b) Attività di socializzazione ed animazione;
- c) Attività espressive, psico-motorie e ludiche;
- d) Attività culturali e di formazione;
- e) Prestazioni a carattere assistenziale;
- f) Attività di laboratorio ludico – espressivo e artistico;
- g) Organizzazione di vacanze invernali ed estive;
- h) Somministrazione dei pasti (facoltativo);
- i) Servizio di trasporto (facoltativo).

Pertanto nel Centro Sociale Polivalente non sono previsti:

- Accoglienza di pazienti psichiatrici stabilizzati;
- Ospitalità di utenti psico – sensoriali con notevole compromissione delle autonomie funzionali;
- Prestazioni di carattere sanitario e riabilitativo;
- Obbligo della somministrazione dei pasti;
- Presenza di personale medico e socio - sanitario

3. La progettazione e gestione dei servizi dovranno perseguire le finalità e gli obiettivi indicati dal Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n° 4.

Art. 2 - Specifiche delle prestazioni oggetto di concessione

1. Le prestazioni **alberghiere** comprendono indicativamente le seguenti attività:
 - servizio di accoglienza;
 - manutenzione degli spazi esterni e aree verdi;
 - servizio di pulizia, ivi compreso il riordino degli spazi e l'igienizzazione degli ambienti. Le spese relative al materiale di consumo sono a carico dell'aggiudicatario. Il servizio dovrà essere svolto dal lunedì al venerdì con esclusione comunque delle festività infrasettimanali;
 - **Solo se proposto**, servizio ristorazione consistente in 2 pasti giornalieri (pranzo e merenda). Il servizio di

preparazione pasti dovrà effettuarsi all'esterno della struttura anche attraverso appositi accordi con Cooperative o Ditte specializzate nel settore e in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente. I pasti dovranno essere preparati sulla scorta di tabelle dietetiche predisposte da personale competente secondo un menù settimanale. Le tabelle dietetiche dovranno comunque essere sottoposte a visione e concordate con il direttore dell'esecuzione del contratto. All'interno della struttura avverrà lo sporzionamento e dovranno essere garantite tutte le procedure previste dalla normativa vigente (sono a carico dell'aggiudicatario le spese per prodotti di consumo: piatti, bicchieri di plastica, posate, tovaglioli, bavagli, etc. etc.). I pasti verranno consumati nel locale adibito a refettorio, fatta eccezione soltanto per gli ospiti momentaneamente allettati o in situazione di particolare disagio. Il servizio dovrà essere svolto dal lunedì al venerdì, con esclusione comunque delle festività infrasettimanali.

2. Per le prestazioni di **piccola ordinaria manutenzione** l'aggiudicatario si impegna alla piccola manutenzione ordinaria della struttura, secondo quanto di seguito descritto a titolo esemplificativo:
 - **impianti idraulici**: riparazione e/o sostituzione di rubinetti, flessibili, docce, stasamento di vasi e tubi in caso di rischio o provocato allagamento, controllo periodico autoclave;
 - **impianti elettrici e attrezzature**: interventi per guasti che comportino l'interruzione dell'illuminazione; riparazione, quando possibile, di strumenti e attrezzature in dotazione alla struttura;
 - **piccoli interventi ordinari di muratura e imbiancatura**;
 - **rilevazione e segnalazione di eventuali necessità di manutenzione straordinaria**.
3. Le prestazioni **di assistenza alla persona** riguardano le attività di aiuto alla persona per l'acquisizione progressiva o il mantenimento di autonomia e autogestione e consistono:
 - nella cura della persona e igiene personale;
 - nell'aiuto nell'assunzione dei pasti;
 - nell'aiuto nella deambulazione;
 - nella vigilanza continua sulle condizioni generali del soggetto ed in interventi di assistenza individuale;
 - nel fornire stimoli per favorire la comunicazione e socializzazione, sia all'interno che all'esterno della struttura.
4. Le prestazioni **educative** sono tese a mantenere e sviluppare le capacità residue degli utenti, sono quelle previste nei progetti individualizzati di assistenza predisposti per ogni ospite dagli organismi competenti e sono assicurate giornalmente.
5. **Prestazioni di animazione**: si riferiscono ad attività espressive, creative e manuali, di relazione e prevedono una rotazione per progetti a tempo e a tema che favorisca dinamicità, diffusione degli interessi e generalizzazione delle abilità.

Tali attività dovranno, in parte, compatibilmente con le caratteristiche dell'utenza, essere svolte anche all'esterno al fine di realizzare esperienze di integrazione anche con soggetti non disabili.
6. **Trasporto: solo se proposto**, il servizio di trasporto sarà effettuato con automezzi speciali attrezzati ed omologati a norma di legge destinati ai disabili e messi a disposizione dall'aggiudicatario e con personale adeguato professionalmente e numericamente previo accordo specifico con l'Ambito e con la ASL. Il servizio deve essere effettuato per le funzioni di accompagnamento dal domicilio dell'utente disabile alla struttura e viceversa. Il personale di accompagnamento dovrà effettuare la vigilanza, l'assistenza ed il sostegno agli utenti disabili, per l'intero percorso.
7. **Utilizzo piano superiore** (attualmente non ristrutturato): **solo se proposto** e aggiudicato, l'impresa dovrà presentare apposito progetto esecutivo dell'immobile che dovrà essere approvato dell'ufficio tecnico comunale, indicando il tempo massimo di esecuzione dei lavori in mesi 6 dalla sottoscrizione del contratto, con oneri e spese a carico dell'impresa aggiudicataria. Per lo stesso l'aggiudicatario dovrà munirsi di relativo certificato di agibilità.

Art. 3 - Orario

Il Centro Sociale Polivalente rimane aperto di norma dalle ore 8.30 alle ore 14.30 dal lunedì al sabato. È prevista la chiusura del Centro Sociale Polivalente in coincidenza di festività infrasettimanali.

Qualora l'utente venga accompagnato e/o fatto uscire al di fuori degli orari previsti, la retta viene ugualmente calcolata come presenza dell'intera giornata.

Art. 4 - Utenza

Il Centro Sociale Polivalente è una struttura aperta alla partecipazione anche non continuativa di soggetti diversamente abili, con bassa compromissione delle autonomie funzionali, alle attività ludico – ricreative e di socializzazione e animazione, in cui sono garantite le prestazioni minime connesse alla organizzazione delle suddette attività, ai presidi di garanzia per la salute e l'incolumità degli utenti durante lo svolgimento delle attività del Centro.

Gli interventi e le attività all'interno e all'esterno del centro devono consentire di contrastare l'isolamento e l'emarginazione delle persone diversamente abili, di mantenere i livelli di autonomia della persona, di supportare la famiglia.

Vigilanza e controllo: il Comune di Sogliano Cavour attraverso L'Ambito Territoriale Sociale di Galatina, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Regionale n.4/2007, esercita attività di vigilanza e controllo al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge Regionale n.19/2006.

L'Ufficio di Piano dell'ATS Galatina è legittimato a controllare l'espletamento dei servizi, senza darne comunicazione preventiva al concessionario.

Inoltre, l'Ufficio di Piano potrà organizzare in ogni momento incontri di verifica, programmazione e coordinamento al fine di migliorare la gestione delle suddette attività.

Il concessionario dovrà presentare all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Galatina una relazione trimestrale sull'andamento delle attività. Tale relazione dovrà contenere i dati necessari alla valutazione dei servizi, con particolare riferimento a:

- i nominativi di ciascun partecipante alle attività del Servizio;
- i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi definiti nel PAI in sede di UVM;
- gli eventuali motivi per cui gli obiettivi definiti non sono stati raggiunti e le difficoltà incontrate nel corso delle attività;
- numero delle attività extra programmate e realizzate;
- le attività di formazione e aggiornamento in cui il personale è stato coinvolto durante il servizio.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano potrà, in qualsiasi momento, richiedere al concessionario l'esibizione della documentazione comprovante la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione dei CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale ed assicurativa.

Art. 5 - Patrimonio immobiliare e mobiliare

L'immobile, di proprietà del Comune di SOGLIANO CAVOUR (LE), viene preso in consegna nello stato in cui si trova con obbligo di non distrarlo dall'uso convenuto.

Si precisa che, dall'immobile oggetto di gara, si intende esclusa la porzione denominata "Sala Polifunzionale" (ex palestra) e relativi servizi.

Sono a carico del Concessionario gli oneri relativi all'acquisto di arredi, materiali, attrezzature e/o automezzi ritenuti necessari per l'espletamento dei servizi che diventeranno di proprietà comunale allo scadere della concessione.

Art. 6 - Valore dell'appalto

Il valore presunto complessivo della Concessione è fissato in € **1.612.800,00** (retta giornaliera utente, con frequenza di almeno n. 6 ore, pari ad € 28,00, x per 50 utenti potenziali x 24 gg di frequenza mensile x 48 mesi, a carico dell'utente e/o dei buoni di conciliazione se in presenza di utenti candidabili al catalogo; se in presenza di utenti non candidabili al catalogo, tale retta sarà a carico dell'utente e/o dell'Ambito Territoriale Sociale di Galatina se presenti le condizioni economiche disagiate come per Legge) oltre I.V.A. nella misura dovuta, commisurato ad un numero massimo di 50 ospiti per il Centro Sociale Polivalente.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di valutare la sussistenza di condizioni di opportunità e convenienza per procedere alla ripetizione del contratto, in applicazione della fattispecie prevista dall'art. 63, c. 5 del D. Lgs. n. 50 del 19.04.2016 (Codice dei Contratti), nel rispetto delle condizioni ivi previste.

Nel presente procedimento di gara non è stata prevista la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) di cui al D. Lgs. n. 81/2008 per l'assenza di rischi da interferenze e, pertanto, non sono stati previsti oneri per la sicurezza.

Art. 7 - Durata della concessione

Il contratto avrà durata di nove anni decorrenti dalla data di stipulazione dello stesso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento dei servizi agli stessi prezzi, patti e condizioni in essere.

Il rinnovo contrattuale può essere proposto dall'Amministrazione concedente al soggetto affidatario, per una sola volta, qualora sia ritenuto opportuno e conveniente, tenuto conto dei prezzi di riferimento e del costo di una nuova procedura di gara. La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a rinnovare il contratto entro trenta giorni dal ricevimento della proposta dell'Amministrazione.

Il concessionario è comunque tenuto a garantire il servizio affidato oltre la data di scadenza del contratto, alle stesse condizioni e modalità, senza eccezione alcuna, fino all'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

CAPO II – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

Art. 8 - Requisiti di partecipazione

La Concessione verrà aggiudicata a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016, alla quale potranno partecipare gli operatori economici di cui all'art. 45 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016 o loro consorzi (nei limiti e modalità disposti dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2010) che siano in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui agli artt. 83 e 86 del D. Lgs. n. 50/2016 e meglio descritti nel presente capitolato di gara e che non si trovino in alcuna delle fattispecie previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di consorzi, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dall'art. 47 del novellato D.Lgs. n. 50/2016.

Per partecipare alla gara le ditte, oltre ai requisiti di ordine generale riportati nella dichiarazione di cui all'Art. 13.1 -del presente capitolato, devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi, **a pena di esclusione**:

- a) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi previste dall'art. 80, commi 1, 2, 3, 4, 5 D. Lgs. n. 50/2016 in capo ai soggetti espressamente richiamati nel medesimo articolo;
- b) iscrizione alla CCIAA - Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio della Provincia in cui l'impresa ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza;
- c) per le cooperative, iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali;
- d) fini statutarie e attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell'appalto o dell'affidamento;
- e) **dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati** ai sensi del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 a comprova della propria solidità e solvibilità, rilasciate negli ultimi tre mesi antecedenti alla data di presentazione dell'offerta;
- f) abbiano effettuato nell'ultimo triennio servizi analoghi a quelli oggetto della Concessione **per un importo medio annuo non inferiore ad €. 1.612.800,00.**
- g) esperienza documentata nel servizio oggetto di appalto nell'ultimo triennio, con specifica indicazione degli enti committenti, della durata del servizio e degli importi contrattuali annui;
- h) applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e correttezza delle posizioni previdenziali, documentata per i servizi che concorrono alla determinazione della esperienza triennale di cui al precedente punto g);
- i) Fatturato globale annuo, relativo ad attività prestate nell'ambito dei servizi sociali, maggiore o uguale ad un quarto dell'importo a base di gara, pari ad € 403.200,00 (riferito all'anno 2016) e fatturato globale degli ultimi tre anni maggiore o uguale ad € 1.209.600,00, pari a tre quarti dell'importo a base di gara (riferito al triennio 2014-2015-2016); tali informazioni consentiranno alla SA di selezionare un operatore economico che conferisca le necessarie garanzie di qualificazione del servizio e di solidità economico-finanziaria;
- j) certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da organismi accreditati ai sensi e per gli effetti dell'art. 87, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016;

È consentito alle ditte concorrenti, nel caso **non** siano in possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico od organizzativo richiesti dal presente articolo, lettere d) e successive, di **avvalersi dei requisiti di altro soggetto**, ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016, fatta eccezione del requisito di cui al punto j) che, in nessun caso, può essere oggetto di avvalimento.

In caso di partecipazione alla gara di RTI e Consorzi ordinari si precisa, a pena di esclusione, che:

- I requisiti di cui alle lett. a), b), c), d), devono essere posseduti ed attestati singolarmente da ciascuno dei componenti del Raggruppamento temporaneo d'Impresa o del consorzio;
- Il requisito di cui alla lett. g) può essere documentato solo dal soggetto capofila dell'associazione temporanea o del consorzio (impresa mandataria o capogruppo).
- In caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) c)e), del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa, a pena di esclusione, che:

- i requisiti di cui alle lettere a), b) c), d) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali concorrenti;
- i restanti requisiti devono essere posseduti ed attestati dal consorzio.

Con riferimento alle associazioni temporanee di concorrenti e ai consorzi ordinari, si precisa che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione temporanea o consorzio di concorrenti (articolo 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016).

Con riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b, c, d, e) del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre alla gara; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale (articolo 48, comma 7, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016).

Qualora il concorrente non ricorra all'appalto per le prestazioni inerenti il servizio di pulizia e gli interventi di minuta manutenzione richiesti dall'art. 2 del presente Capitolato, dovrà dichiarare il possesso dell'iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane ai sensi dell'art. 3 del D.M. 07.07.1997 n. 274 con volume di affari per fascia a) - fino a €. 51.646,00 – con riferimento ai servizi di pulizia, e i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 con riferimento rispettivamente agli interventi di manutenzione ordinaria e a quelli sugli impianti degli immobili affidati.

Ai fini della partecipazione i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti previsti dovranno, obbligatoriamente, previo accordo con l'Amministrazione e alla presenza del tecnico comunale designato, effettuare apposito sopralluogo presso il complesso, a seguito del quale sarà redatto il relativo verbale firmato da entrambe le parti.

Art. 9 - Termine di presentazione delle offerte

Gli interessati, purché in possesso dei requisiti soggettivi, di ordine generale, professionale ed economico-finanziari sopraelencati potranno partecipare alla procedura aperta facendo pervenire a mezzo raccomandata dei servizi Postali o servizio di posta celere o corriere e/o brevi mano, apposito plico chiuso, contenente tutta la documentazione di gara elencata all'Art. 13 -del presente capitolato, **entro i termini e con le modalità che verranno fissati dal Responsabile Unico del Procedimento nel disciplinare di gara.**

La mancanza di uno o più di detti documenti o la non conformità a quanto richiesto, comporterà l'esclusione dalla gara.

Art. 10 - Operazioni di gara

La data, l'ora ed il luogo dell'apertura delle offerte saranno comunicati dal Presidente della Commissione di gara ai concorrenti, successivamente alla data di scadenza delle offerte, con congruo anticipo. Si precisa che si procederà all'apertura delle offerte in seduta pubblica relativamente alla Busta "A" ai fini dell'ammissibilità, e alla Busta "B" con riferimento alla sola verifica dei documenti contenuti di cui si compone l'offerta tecnica (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 luglio 2011, n. 13). Successivamente, si procederà in seduta riservata per l'esame e la valutazione dell'offerta tecnica. L'apertura delle offerte economiche avrà luogo in seduta pubblica nel giorno e nell'ora da comunicarsi alle ditte concorrenti a mezzo posta elettronica certificata almeno due giorni prima.

Sono ammessi ad assistere all'apertura delle offerte i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti ovvero loro incaricati, muniti di apposita delega scritta.

Art. 11 - Modalità di aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato tramite procedura aperta, come previsto dal bando di gara, in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata da apposita Commissione tecnica, in osservanza dell'art. 95, comma 3, lettera a) del succitato D. Lgs. 50/2016 e sulla base dei **criteri di valutazione** previsti dal presente capitolato speciale.

La ditta concorrente che otterrà il punteggio globalmente più alto sarà considerata aggiudicataria del servizio.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, ritenuta congrua da parte della Commissione giudicatrice di gara.

Art. 12 - Verifiche delle offerte

La Stazione Appaltante valuterà la congruità dell'offerta secondo il disposto dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. Nel caso in cui verrà verificata la presenza di un'offerta anormalmente bassa la Commissione richiederà per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata, assegnando alla Ditta concorrente un congruo termine per rispondere, le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta e li verificherà tenendo conto delle spiegazioni ricevute.

La stessa procedura sarà adottata anche al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, qualora la Commissione ritenga che talune offerte economiche presentino un carattere anormalmente basso rispetto alle prestazioni richieste, tale da non giustificare la copertura delle spese minime sostenibili, tenuto conto dei costi del personale e delle risorse dichiarate per le attività. Qualora, sulla base dei dati acquisiti e delle verifiche effettuate, tali accertamenti confermasero l'anomalia dell'offerta si procederà alla sua esclusione.

Art. 13 - Documentazione di gara

Per partecipare alla presente procedura di gara ciascun concorrente, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del presente capitolato di gara, dovrà far pervenire, con le modalità che verranno indicate nel disciplinare di gara, **l'offerta contenuta in un plico unico contenente tre plichi separati**, che, a pena di esclusione, risulti sigillato con ceralacca o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e riportare su tutti i lembi di chiusura la firma leggibile del titolare o del rappresentante legale della ditta.

L'esatta dicitura che dovrà essere posta sul plico dai partecipanti verrà riportata nel disciplinare di gara, a cura del Responsabile Unico del Procedimento.

All'interno del plico contenente l'offerta dovranno essere inserite, pena l'esclusione dalla gara, tre buste sigillate con ceralacca (o mezzo equivalente), controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente nonché, rispettivamente, le seguenti diciture:

1. **Busta A) "Documentazione Amministrativa";**
2. **Busta B) "Offerta tecnica";**
3. **Busta C) "Offerta economica".**

Art. 13.1 - "A) Documentazione amministrativa"

Nella busta recante la dicitura **"A) Documentazione Amministrativa"** dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. **Domanda di ammissione** alla gara ed annessa dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante del concorrente attesta la sussistenza dei requisiti di partecipazione di ordine generale e le ulteriori circostanze rilevanti ai fini dell'ammissione alla gara. La domanda di ammissione alla gara e l'annessa dichiarazione devono essere redatte, preferibilmente, mediante la compilazione di un modulo che verrà appositamente predisposto dal R.U.P. in sede di pubblicazione del bando, cui deve essere acclusa, a pena di esclusione, una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. In caso di non utilizzo del modulo allegato al presente bando di gara, il concorrente è comunque tenuto, a pena di esclusione, a fornire tutte le informazioni e le dichiarazioni da cui deve risultare:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4, 5 del D. Lgs. N. 50/2016;
 - b) che ha preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, che possono influire sull'esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica;

- c) di aver preso piena conoscenza del Bando di gara, del Capitolato Speciale di Appalto e degli altri documenti ad essi allegati o richiamati, prendendo atto ed accettando senza condizione o riserva alcuna le norme che regolano la procedura di gara e l'esecuzione del contratto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle integralmente;
- d) di essere a conoscenza che “[...] le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione [...]”, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D. Lgs. 50/2016;
- e) di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa, ai sensi dell'art.32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
- f) di impegnarsi a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività da prestare.

In calce alla dichiarazione deve essere indicata la presente dicitura: **“dichiara altresì di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000”.**

2. **Dichiarazione sostitutiva** di cui al DPR 445/2000 resa anche dai soggetti espressamente indicati dall'art. 80, commi 1, 2, 3, 4, 5 del Codice dei Contratti, nonché da quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, con la quale i soggetti attestano, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
3. **Dichiarazione sostitutiva** del legale rappresentante resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante:
 - a) che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per la specifica attività oggetto dell'appalto;
 - b) numero e data di iscrizione, durata e forma giuridica;
 - c) le generalità delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta;
 - d) ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159;
 - e) non sottoposizione a procedure concorsuali.
4. *(In caso di Cooperative sociali o Consorzi di tali Cooperative, in conformità con la natura giuridica dei soggetti)*, **dichiarazione sostitutiva** ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione nell'apposito Albo secondo la normativa vigente, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un documento di identità del medesimo in corso di validità;
5. **Dichiarazione** ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante del concorrente, attestante l'esecuzione dei principali servizi prestati nell'ultimo triennio con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi, da compilarsi secondo i seguenti modelli:

N. Contatto	Descrizione del servizio	Ente/società/destinatario/a	Anno im- porto in €	Anno importo in €	Anno importo in €	Totale

6. **Dichiarazione** ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante del concorrente attestante di essere in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S. e I.N.A.I.L. di competenza per i lavoratori impiegati e di avere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

INPS: sede di _____ matricola n. _____

INAIL: sede di _____ matricola n. _____
7. **Cauzione provvisoria** pari al 2% dell'importo dell'appalto posto a base di gara, pari ad € **32.256,00**, da costituirsi secondo le modalità indicate all'Art. 21 - del presente capitolato, ai sensi all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016. Per fruire delle riduzioni secondo le modalità riportate nel medesimo articolo 93, correlate alle certificazioni del sistema di qualità, il concorrente dovrà presentare la **certificazione** di sistema di qualità in copia fotostatica riportante

l'attestazione "copia conforme all'originale", sottoscritta dal titolare o legale rappresentante e corredata da una copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;

8. **Attestazione/i** di versamento del contributo all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione): ai sensi della L. 266/2005 e giusta Deliberazione del Consiglio dell'ANAC del 09/12/2014, il concorrente, a pena di esclusione, deve presentare l'attestazione dell'avvenuto pagamento della Contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di importo pari ad € **140,00** con le seguenti modalità alternative:

- a) **On-line** mediante carta di credito dei circuiti VISA, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi> seguendo le istruzioni disponibili sul portale. **A riprova dell'avvenuto pagamento**, il partecipante **deve allegare all'offerta la ricevuta di pagamento**, trasmessa dal sistema di riscossione all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on-line sul "Servizio di Riscossione";
- b) **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini; a riprova dell'avvenuto pagamento l'utente otterrà dal punto vendita uno scontrino che dovrà essere allegato in originale all'offerta. Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è comunque necessario iscriversi on-line, al "Servizio di Riscossione" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La mancata allegazione del versamento disposto prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta può essere oggetto di **soccorso istruttorio** dietro pagamento della relativa sanzione. In caso contrario (versamento con data posteriore alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta), si procederà all'esclusione automatica;

9. **Dichiarazioni** rilasciate da due istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D. lgs. N. 385/1993 debitamente sottoscritte, attestanti il possesso di adeguata capacità economica-finanziaria con l'attestazione che lo stesso ha sempre fatto fronte ai propri impegni;
10. **MODELLO "PASS-OE"**, ottenuto dal sistema informatico dell'ANAC, tramite il sito <https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE> a seguito della registrazione al servizio AVCPASS, attestante l'avvenuta registrazione al servizio per la presente procedura e quindi che l'operatore economico partecipante può essere verificato mediante il sistema AVCPASS (Deliberazione ANAC n. 111 del 20/12/2012). **La mancata registrazione presso il servizio AVCPASS nonché l'eventuale mancata allegazione del "PASS-OE" non costituisce causa di esclusione.** Si segnala che qualora la Ditta presenti offerta e non risulti registrata presso il predetto servizio, la scrivente stazione appaltante provvederà, con apposita richiesta di cui all'art. 83, comma 9, del D. lgs. n. 50/2016, ad assegnare un congruo termine per l'effettuazione della registrazione medesima. **La mancata allegazione del PASSOE può essere oggetto di soccorso istruttorio dietro pagamento della relativa sanzione.**

REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS Ai sensi dell'art. 81, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, come introdotto dal D.L. 9 febbraio 2012, n.5 e di quanto disposto dall'art. 49 ter del D.L. 21 giugno 2013 n. 59, convertito dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, a partire dal 1° gennaio 2014 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziario per la partecipazione alla procedure disciplinate dal Codice è acquisita presso la banca Dati Nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. Tutti i soggetti interessati a partecipare al presente bando devono obbligatoriamente, ed a pena di esclusione, registrarsi sul sistema AVCPASS accedendo all'apposita sezione sul portale AVCP, raggiungibile tramite il seguente link <https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE>, seguendo le istruzioni ivi contenute. In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione ANAC n. 111 del 20.12.2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell' 8 maggio e del 5 giugno 2013, l'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema Disciplinare di gara - pag. 8 un "PASS OE" da inserire, nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico- professionale, che sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Ai sensi di quanto disposto dalla relazione allegata alla deliberazione ANAC n. 111/2012, si ricorda che i documenti inseriti nel sistema AVCPASS da parte dei concorrenti interessati alla presente procedura di gara, dovranno essere firmati digi-

talmente e quindi caricati sul sistema. **La mancata allegazione della ricevuta del PASSOE può essere oggetto di soccorso istruttorio**

11. **Il presente Capitolato speciale**, debitamente sottoscritto in ogni sua pagina per presa visione ed accettazione incondizionata. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresе il capitolato dovrà essere controfirmato dai rappresentanti legali di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

I concorrenti che partecipano alla gara in qualità di associazioni temporanee di concorrenti o di consorzi ordinari, dovranno osservare, a pena di esclusione, le seguenti condizioni:

- a) le dichiarazioni ed i documenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 e 11 dovranno essere presentate da tutte le imprese partecipanti all'associazione temporanea o al consorzio;
- b) la dichiarazione di cui al punto 6 relativa all'esecuzione dei principali servizi prestati nell'ultimo triennio, dovrà essere presentata soltanto dall'impresa mandataria o capogruppo;
- c) la cauzione provvisoria di cui al punto 8 dovrà essere unica per l'intera associazione o consorzio e dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a nome di tutte le imprese partecipanti all'associazione o al consorzio.

Si precisa che le associazioni temporanee di concorrenti non ancora costituite, dovranno presentare altresì, a pena di esclusione, una **dichiarazione** sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento, con cui le stesse:

- assumono l'obbligo di costituirsi in raggruppamento in caso di aggiudicazione della gara e di conformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016;
- specificano i servizi o le quote dei servizi che saranno eseguite dalle singole imprese;
- indicano l'impresa a cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza in qualità di capogruppo che, in caso di aggiudicazione della gara, stipulerà il contratto d'appalto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti.

Si precisa altresì che le associazioni temporanee di concorrenti già costituite dovranno presentare altresì, a pena di esclusione, i seguente documenti:

- l'atto di costituzione;
- il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all'impresa mandataria che, in caso di aggiudicazione della gara, stipulerà il contratto d'appalto con l'Amministrazione;
- la relativa procura conferita al legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- la dichiarazione relativa ai servizi o alle quote dei servizi che saranno eseguite dalle singole imprese.

Il mandato e la procura di cui sopra dovranno essere conferiti, a pena di esclusione, mediante scrittura privata autenticata o atto pubblico e potranno essere contenuti anche in un unico atto. I concorrenti che partecipano alla gara in qualità di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) c) ed e) del D. Lgs. n. 50/2016, dovranno osservare, a pena di esclusione, le seguenti condizioni:

- a) i documenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 7, 9 e 10 dovranno essere presentati dal consorzio e dalla/e impresa/e consorziata/e per la/e quale/i il consorzio concorre alla gara;
- b) i documenti di cui ai punti 5, 6, 8 e 11 dovranno essere presentati soltanto dal consorzio.

Art. 13.2 - "B) Offerta tecnica"

Nella busta recante la dicitura "**B – Offerta Tecnica**", debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) **Dichiarazione** sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal titolare o legale rappresentante della ditta o cooperativa e corredata da fotocopia di un valido documento d'identità del firmatario attestante:

- a) La dotazione strumentale per l'esecuzione del servizio di cui la ditta dispone;

- b) Il numero di lavoratori, con qualsiasi tipo di contratto, in forza nell'ultimo triennio;
 - c) Gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
 - d) La formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali operative all'interno dell'impresa, aggiuntive rispetto a quelle previste per l'espletamento del servizio;
 - e) Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti;
- 2) **L'elenco** delle eventuali figure professionali aggiuntive rispetto a quelle previste per l'espletamento del servizio con indicazione, per ciascun operatore qualificato, dell'esperienza professionale pari ad almeno un anno nel settore oggetto dell'affidamento, da compilarli secondo il seguente prospetto:

N.	Cognome e Nome	Curriculum Viate	Titolo di studio	Ruolo proposto	Esperienze lavorative di durata almeno annuale nel ruolo proposto	Formazione professionale di durata almeno annuale nel ruolo proposto a partire dalla più recente

- 3) **L'offerta progettuale**, sottoscritta da un legale rappresentante del concorrente singolo dai legali rappresentanti di tutti quelli temporaneamente raggruppati, nel caso di R.T.I., consorzi ordinari, aggregazione di rete o G.E.I.E., che evidenzia e precisi il sistema organizzativo di esecuzione dei servizi da appaltare (personale da adibire alle varie attività, ore di servizio assicurate con relativa articolazione, modalità operative ecc.), con particolare riferimento alla rispondenza dei servizi alle caratteristiche dell'utenza, all'aggiornamento professionale del personale che l'offerente si impegna ad adibire alle singole attività in cui si articola l'affidamento, alle sinergie da attuare con altri soggetti e dagli inserimenti lavorativi di persone svantaggiate, agli eventuali servizi o attività aggiuntivi rispetto alle prescrizioni di capitolato, alla disponibilità a rilevare la porzione di immobile non ancora ristrutturato con l'impegno all'indicazione della sua destinazione d'uso mediante relazione dettagliata, alle modalità di impiego della piscina e degli altri spazi comuni ospitati all'interno del complesso e a quant'altro ritenuto necessario per l'attribuzione dei punteggi di cui all'elemento (Offerta tecnica). Per quanto riguarda l'illustrazione del programma di gestione tecnico-organizzativa dei servizi (sottoelemento di valutazione B1.1) il concorrente si dovrà esplicitamente impegnare a garantire quanto previsto dalla Legge Regionale n. 19/2006 "Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato" e dal successivo Reg. 4/2007 Regolamento di Attuazione in cui si prevedono il possesso di specifici requisiti relativi alla gestione dell'inserimento del personale neoassunto. Il progetto dovrà essere contenuto in un massimo di 40 pagine formato A4 (intese come facciate) ed a corredo dello stesso dovranno essere allegate idonee certificazioni attestanti l'esistenza degli eventuali accordi previsti come sottoelemento di valutazione B2 dell'elemento B. In caso di aggiudicazione il concorrente dovrà presentare documentazione probatoria dell'avvenuta attivazione degli accordi e degli impegni autocertificati in sede di offerta. **Le modalità di prestazione dei servizi proposte dal concorrente nel progetto formeranno parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento, obbligando il concessionario al loro pieno e assoluto rispetto.**

Si precisa, a quanti abbiano espresso la disponibilità a prendere in gestione il primo piano dell'edificio destinato a Centro Sociale Polivalente, che i lavori di adeguamento saranno a carico del concessionario.

- 4) **Certificazioni** di qualità possedute;
- 5) **Dichiarazione** a firma del legale rappresentante contenente l'eventuale compartecipazione della ditta concorrente in termini di costi di realizzazione ed apporto di strutture. *Si precisa che le funzioni svolte da ciascun soggetto partner dell'associazione temporanea di imprese o del consorzio, dovranno essere definite nel Progetto di gestione, avendo cura di specificare per ogni soggetto:*
- a) gli interventi a suo carico;
 - b) le modalità adottate a garanzia della continuità e del mantenimento dei requisiti professionali e/o di competenza delle risorse umane impiegate.

La mancata specificazione di questi due elementi è causa di esclusione dalla gara. I documenti che compongono l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente ovvero, in caso di associazioni temporanee di concorrenti o consorzi ordinari non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti all'associazione o al consorzio.

Art. 13.3 - "C) Offerta economica"

Nella busta recante la dicitura "**C – Offerta Economica**", debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, soltanto l'offerta economica.

Tale offerta, da redigersi in bollo, dovrà indicare il ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara per l'esecuzione del servizio, espresso sia in cifre che in lettere; in caso di divergenza tra le due indicazioni sarà ritenuta valida quella più favorevole per l'Amministrazione. L'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente ovvero, in caso di associazioni temporanee di concorrenti non ancora costituiti o consorzi, dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti all'associazione o al consorzio. Si precisa che le offerte prive di sottoscrizione, le offerte in aumento rispetto all'importo a base d'asta, le offerte recanti abrasioni e correzioni, nonché le offerte recanti una o più condizioni a cui l'offerta risulti subordinata, comporteranno l'esclusione del concorrente dalla gara.

Il punteggio relativo all'offerta economica è assegnato mediante applicazione della formula di cui all'Art. 13 -del presente capitolato speciale di gara.

Art. 14 - Imprese riunite

È ammessa la presentazione di offerte da parte di imprese raggruppate secondo la disciplina contenuta negli articoli 45 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016. L'offerta economica congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate; deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e deve contenere l'impegno delle imprese, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disposizioni contenute nella citata norma.

Non è consentito che la stessa impresa possa partecipare alla gara nella duplice veste di componente e/o capogruppo di raggruppamento di imprese e di impresa singola ed anche la partecipazione in più di un raggruppamento di imprese.

Art. 15 - Motivi di esclusione dalla gara

Oltre a quanto riportato nell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 83, comma 9, ultimo periodo, del precitato decreto, si procederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti nei casi di ***"irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa."***

Con riferimento alla suindicata disposizione legislativa, costituiscono dunque causa di esclusione le seguenti ipotesi:

- la presentazione dell'offerta oltre il termine di scadenza;
- la mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta;
- l'apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;
- mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;
- la mancata presentazione dell'offerta economica, ovvero priva di prezzo o ribasso, offerta plurima o condizionata, offerta in aumento, offerta pari a zero o comunque indeterminata;
- la mancata sottoscrizione dell'offerta;
- la presenza, nell'offerta, di correzioni, abrasioni e/o rettifiche prive della postilla di conferma debitamente sottoscritta;

Costituisce **causa di esclusione** la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione che consenta di individuare il contenuto delle stesse; non si procederà all'esclusione del concorrente qualora la busta priva di indicazione sia distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura oppure qualora l'inadempimento possa essere sanato mediante soccorso istruttorio con invito al concorrente a contrassegnarle senza necessità di apertura.

Costituisce **causa di esclusione** l'omesso versamento del contributo dovuto all'Autorità ai sensi dell'art.1, commi 65 e 67, della legge 266/2005, entro il termine di scadenza dell'offerta; l'omessa allegazione del versamento alla domanda di partecipazione sarà, invece, ritenuta irregolarità essenziale e, come tale, sottoposta alla disciplina del "**soccorso istruttorio**" - purché l'obbligo sia stato effettivamente assolto entro il termine decadenziale di partecipazione alla gara.

Costituisce **causa di esclusione** la mancata costituzione, alla data di scadenza della presentazione delle offerte, della cauzione provvisoria.

Costituisce **causa di esclusione** la mancata dichiarazione della volontà del concorrente di ricorrere all'istituto dell'avvalimento; sarà, invece, ritenuta irregolarità essenziale e, come tale, sottoposta alla disciplina del "**soccorso istruttorio**" l'omessa, incompleta o irregolare documentazione – ivi compreso il contratto di avvalimento – richiesta ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs 50/2016.

Art. 15.1 - Soccorso istruttorio

È ammesso soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016; la sanzione pecuniaria prevista è pari **all'uno per mille del valore della gara (ovvero € 1.612,80)**, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

La sanzione deve intendersi correlata alla sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate e sarà quindi applicata "una tantum" anche in presenza di più carenze.

In tal caso, la stazione appaltante, assegna al concorrente un **termine massimo di dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.**

In caso di inutile decorso del termine concesso il concorrente è escluso dalla gara.

Resta fermo il principio per cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal concorrente – che deve essere altresì in regola con tutte le altre condizioni di partecipazione - alla scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle offerte, senza possibilità di acquisirli successivamente.

La Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Art. 16 - Avvalimento

Ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 45 del medesimo decreto può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine ed in conformità all'articolo 89 del D. Lgs. n.50/2016, il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre, a pena di esclusione, la documentazione prescritta dal suddetto articolo. Si rappresenta, altresì, che le certificazioni di qualità non potranno essere oggetto di avvalimento.

Art. 17 - Avvertenze

Resta inteso che:

1. Trascorso il termine fissato per la presentazione dell'offerta, non è riconosciuta alcun'altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti;
2. Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerte relative ad altro appalto;
3. Non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto;
4. Non è ammessa alla gara l'offerta che risulti non pervenuta entro il giorno e l'ora sopra stabiliti;

5. Sarà posto a valutazione esclusivamente il progetto presentato, con esclusione, quindi, di eventuali allegati cui il medesimo faccia riferimento;
6. Non si darà corso all'apertura della busta (contenente i plichi A, B e C) qualora non sia apposto il nome del concorrente, la scritta relativa alla specificazione dell'appalto oggetto della gara, che non sia debitamente sigillata e che non sia firmata in maniera leggibile su tutti i lembi di chiusura;
7. Non sono ammesse le offerte che recano abrasioni e correzioni nell'indicazione del ribasso percentuale;
8. A pena di esclusione dalla gara è fatto obbligo di non trovarsi in una delle situazioni elencate all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 - Stipulazione del contratto

L'aggiudicatario dei servizi è tenuto a stipulare apposito contratto.

Un rappresentante del soggetto aggiudicatario è pertanto tenuto a presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato al medesimo provando la propria legittimazione ed identità.

Ove il rappresentante del soggetto aggiudicatario non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione il Comune fissa con lettera raccomandata il giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso l'aggiudicatario non si presenti, il Comune ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento possa arrecare grave danno al Comune, o comunque provocare notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può autorizzare il direttore dell'esecuzione a dare inizio al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all'eventuale risarcimento danni.

Art. 19 - Documenti facenti parte integrante del contratto

Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- a) il presente capitolato;
- b) il disciplinare di gara;
- c) il progetto presentato dall'aggiudicatario di cui all'Art. 13.2 - del presente capitolato;
- d) il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Art. 20 - Spese contrattuali

Sono a carico del concessionario le spese contrattuali, consistenti in:

- a) Spese per bolli relativi al contratto, alle copie e agli atti allegati;
- b) Spese per diritti di segreteria, per il rogito del contratto, per le sue copie e per gli atti allegati;
- c) Spese per l'imposta di registro.

L'aggiudicatario versa l'importo delle spese contrattuali secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate al medesimo.

Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, il Comune trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

Art. 21 - Cauzione provvisoria e definitiva

a) CAUZIONE PROVVISORIA:

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da **cauzione provvisoria, a favore del Comune di Sogliano Cavour di € 32.256,00**, pari al 2% dell'importo a base d'asta da prestare, a scelta dell'offerente, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o in una delle altre forme indicate dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, ed in ogni caso deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice Civile;
- la validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta;

Il deposito cauzionale provvisorio garantisce altresì il pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 nella misura di € 5.000,00.

Al predetto importo non si applica la riduzione di cui all'art. 93, comma 7, del medesimo decreto.

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 le garanzie fideiussorie e assicurative dovranno essere presentate dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 48 c. 5 del D. Lgs. 50/2016 e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 48 c. 6 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la polizza fideiussoria deve essere intestata a tutte le imprese che intendono costituire il raggruppamento, mentre è sufficiente la sottoscrizione della sola mandataria.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, l'importo della cauzione provvisoria è stabilito in € 16.128,00 – pari all'1% del valore complessivo a base d'asta. Sono ammesse altre riduzioni ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

Per fruire di tale beneficio, il concorrente è tenuto a segnalare il possesso del requisito rilasciando l'apposita dichiarazione all'interno dell'istanza di ammissione alla gara. La riduzione troverà applicazione:

- In caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- In caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 la cauzione provvisoria verrà svincolata all'Aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del medesimo decreto, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

b) CAUZIONE DEFINITIVA:

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, il concessionario è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016.

Detta cauzione definitiva deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall'Amministrazione e preventivamente comunicate all'impresa affidataria.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 sub b) del presente articolo, il Comune ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.

La cauzione definitiva va reintegrata mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato speciale.

Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente progressivamente nel limite massimo del 80% con le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016, ed il residuo 20% soltanto dopo la conclusione del rapporto, successivamente all'accertamento del regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.

Art. 22 - Contratti aggiuntivi

Se nel corso di esecuzione del contratto è richiesta all'aggiudicatario l'esecuzione di ulteriori servizi, si procede alla sottoscrizione di apposito contratto aggiuntivo.

Sul valore del contratto aggiuntivo sono dovute le spese contrattuali.

Per quanto riguarda in particolare i diritti di segreteria per il rogito del contratto aggiuntivo, essi sono calcolati sull'importo complessivo della Concessione, risultante dalla sommatoria dell'importo del contratto principale e di quello dell'atto aggiuntivo; si procede quindi al calcolo dei diritti dovuti sull'importo complessivo, detraendo i diritti già riscossi.

Relativamente ai termini per il versamento delle spese contrattuali e per la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo e ai casi di mancato versamento, si adottano le procedure di cui all'Art. 11 -e all'Art. 13.2 -del presente capitolato.

Art. 23 - Rinnovo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento dei servizi agli stessi prezzi, patti e condizioni in essere.

Art. 24 - Inizio dell'esecuzione

L'esecuzione del contratto avrà inizio su disposizione della stazione appaltante, previa formale stipulazione del medesimo subordinatamente alla positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare dell'impresa affidataria e alla costituzione della cauzione di cui all'Art. 21 - del presente capitolato.

Art. 25 - Spostamenti dei termini di esecuzione

Qualunque fatto del Comune che obbliga il soggetto aggiudicatario a sospendere l'esecuzione dei servizi o a ritardarlo, può costituire motivo di spostamento dei termini contrattuali; in tali casi, l'Amministrazione deve darne tempestiva comunicazione al concessionario.

Nel caso di spostamento dei termini di esecuzione il concessionario non può vantare alcuna pretesa risarcitoria. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto, per fatto o colpa del Comune il concessionario può decidere di recedere dal contratto.

Art. 26 - Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a:

- a) assumere tutte le funzioni connesse all'acquisizione e/o al mantenimento delle autorizzazioni e/o dell'accreditamento ai sensi della Legge Reg. Puglia n. 19/2006 e relativo Regolamento di attuazione n. 4/2007, che resta comunque legato alla struttura di cui al presente capitolato;
- b) assumere tutte le funzioni di organizzazione dei servizi, con piena autonomia giuridica, tecnica e gestionale;
- c) assumere tutte le funzioni connesse alla gestione dei servizi accessori (pulizie, mensa, rifiuti, disinfestazione, reception, facchinaggio, logistica, sgombero neve, ecc.);
- d) assumere tutte le funzioni connesse all'amministrazione della struttura e dei rapporti con gli utenti, i fornitori, gli enti connessi pubblici e privati e quindi anche l'eventuale responsabilità verso terzi;
- e) assumere, altresì, la responsabilità dei rapporti con gli utenti ed i loro familiari garantendo forme di partecipazione all'associazione dei genitori presente nel Complesso di Ospitalità;
- f) assumere tutti gli oneri diretti ed indiretti connessi all'esercizio dell'attività caratteristica del Centro Sociale Polivalente art. 105, con la sola eccezione degli oneri concernenti gli interventi straordinari su struttura, impianti e attrezzature salvo le migliori proposte in sede di offerta qualità;
- g) garantire l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente capitolato e nel contratto di Concessione;
- h) dare effettiva esecuzione a tutte le attività previste nel progetto presentato, il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l'aggiudicatario ad integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
- i) assumere titolo all'introito di tutti i ricavi concernenti il servizio e la gestione Centro Sociale Polivalente, sia per quanto riguarda le rette a carico dell'utenza, sia per quanto riguarda la eventuale quota sanitaria di contribuzione regionale, ed ancora per ogni altra contribuzione alla gestione corrente a qualunque titolo erogata da enti, istituti o strutture aventi funzioni pubbliche previdenziali, assistenziali, assicurative ecc.. Non possono essere previsti ulteriori oneri in capo all'utenza in relazione alla frequenza ordinaria del Centro, fatto salvo quanto previsto nei singoli regolamenti comunali;
- j) assumere tutte le responsabilità conseguenti alla gestione dei servizi sia nei confronti degli utenti che nei confronti del Comune, il quale se chiamato in causa dovrà essere man levato dal concessionario/gestore
- k) rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza sul luogo di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;
- l) mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospiti delle strutture, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del D.lgs. 196/2003, e ad assumere la qualifica di Responsabile del trattamento dati inerenti la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato per il Comune di Sogliano Cavour;
- m) fermo quanto proposto in sede di gara, impiegare personale stabile, adottando azioni e modelli organizzativi orientati a garantire la continuità e limitare un elevato turn-over del personale, adeguatamente formato ed aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati ad ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità.
- n) assicurare, con la cadenza proposta in sede di gara e comunque almeno annuale, l'aggiornamento professionale del proprio personale mediante occasioni di formazione e di riqualificazione, fornendo di ciò all'Amministrazione Comunale adeguata documentazione relativa alla programmazione e allo svolgimento dell'attività formativa;
- o) in caso di sciopero, garantire i servizi essenziali, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti;
- p) adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;
- q) indicare il nominativo di un Coordinatore esterno al personale addetto ai servizi presso la struttura per ogni contatto che si rendesse necessario nel corso dello svolgimento dei servizi;
- r) custodire i locali e tutti gli impianti, attrezzature e mobili ricevuti in consegna, che dovranno essere utilizzati e mantenuti con cura e restituiti al termine della Concessione nello stesso stato e nello stesso numero in cui gli sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d'uso. In caso contrario, saranno addebitate all'aggiudicatario

le spese per il loro ripristino.

- s) inviare, con cadenza mensile, al Servizio di Segretariato Sociale PUA del Comune di Sogliano Cavour i fogli presenza degli utenti;
- t) impegnarsi a concedere a titolo gratuito, su richiesta del Comune di Sogliano Cavour, l'utilizzo della sala centro congressi;
- u) impegnarsi a farsi carico degli oneri delle utenze;
- v) produrre, al momento della sottoscrizione del contratto, apposito piano di sicurezza ai sensi della vigente normativa (D. lgs n. 81/2008); esso dovrà inoltre osservare le disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza nell'utilizzo degli spazi e delle strutture concesse in comodato gratuito.
- w) Munirsi al momento dell'avvio delle attività di regolare autorizzazione al funzionamento del servizio di cui al presente bando, ai sensi del Reg. Reg. Puglia n. 4/'07, garantendo all'avvio dello stesso di essere già in possesso di tutti i necessari requisiti per l'ottenimento del provvedimento suddetto e per l'iscrizione/aggiornamenti al Catalogo Telematico dell'offerta dei servizi per le persone anziane non autosufficienti e per le persone diversamente abili, come previsto da A.D. n. 61/2013 della regione Puglia;
- x) Accollarsi il rischio della gestione senza poter vantare alcun ristoro ovvero indennizzo da parte del Comune di Sogliano Cavour laddove gli introiti siano inferiori rispetto alle spese sostenute;
- y) Munirsi del certificato di agibilità della struttura oggetto del bando.

L'ente gestore assicura – come requisito minimo e imprescindibile – che il personale impiegato sia conforme nel numero e nelle qualifiche a quanto previsto dagli standard gestionali della Regione Puglia. Resta inteso che l'ente gestore provvede ad introdurre variazioni nell'organico e nell'organizzazione del lavoro ogni qualvolta detti standard dovessero essere modificati e comunque con la gradualità richiesta nel citato articolo e con la tempistica e le modalità indicate nell'offerta qualità.

N.B. Gli obblighi di cui ai precedenti punti si estendono (se ed in quanto compatibili) all'impianto natatorio, al Centro Congressi e agli altri spazi ulteriori messi a disposizione del Concessionario

L'ente gestore garantisce che per effetto della conduzione dei suddetti servizi vengano assicurati agli utenti condizioni di comfort adeguate alle indicazioni tecniche previste nei diversi settori di attività.

L'aggiudicatario si impegna a collaborare con l'Amministrazione Comunale nello studio e realizzazione di eventuali progetti relativi all'implementazione di nuove forme organizzative e di gestione dei servizi oggetto del presente capitolato.

Art. 27 - Obblighi del comune

Il Comune di Sogliano Cavour, cui spettano le funzioni di indirizzo e controllo della struttura, si impegna a:

- a) individuare, di concerto con le altre istituzioni competenti (ASL), i soggetti che dovranno essere inseriti o dimessi dalla struttura ed a comunicarli all'aggiudicatario;
- b) garantire la manutenzione straordinaria di immobile, impianti e attrezzature fatto salvo quanto a carico dell'impresa aggiudicataria ai sensi del precedente articolo 2;
- c) fornire all'aggiudicatario, per ciascun ospite della struttura di cui è stata data comunicazione, i dati esatti relativi alle generalità, all'eventuale servizio sociale territoriale di riferimento, alle problematiche che hanno determinato l'inserimento presso il Centro Sociale Polivalente, oltre ad eventuali altri dati sulle necessità specifiche dell'utente e le indicazioni d'intervento, richiamando in proposito il rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 196/2003;
- d) effettuare incontri almeno tre volte all'anno con il coordinatore del concessionario e, qualora si rendano necessarie, riunioni di equipe con i familiari degli ospiti, al fine di monitorare costantemente la gestione dell'intero Complesso di Ospitalità.

Art. 28 - Manutenzioni ordinarie e straordinarie

Il concessionario si obbliga a segnalare tempestivamente al Comune di Sogliano Cavour gli interventi straordinari che si rendano necessari nel corso della gestione.

Il concessionario è tenuto ad assicurare la gestione ordinaria ed il normale mantenimento in efficienza della struttura, delle pertinenze e degli impianti destinati a uso esclusivo del Complesso, che devono avvenire tempestivamente e comunque entro 7 (sette) giorni dalla rilevazione del guasto.

Sono pertanto a carico del concessionario, a titolo esemplificativo:

- per quanto riguarda gli impianti termici – sanitari e relativi alla sicurezza (caldaia, estintori ecc.), gli adempimenti di legge tramite i controlli periodici e programmati previsti, secondo le modalità e la tempistica indicate dalla normativa vigente;
- le opere di imbiancatura;
- l'aggiornamento dei titoli abilitativi all'uso della struttura e degli impianti tecnici (certificati di prevenzione incendi, ecc.);

Gli interventi di natura straordinaria a carattere conservativo, incrementativo e/o migliorativo, sono a carico del Comune di Sogliano Cavour. Sono, inoltre, a carico del Comune gli eventuali interventi straordinari che si rendessero necessari per la sicurezza degli impianti, anche a seguito dell'introduzione di nuove disposizioni legislative o regolamentari, così da garantire che la struttura risulti in condizioni di efficienza e di conformità alla normativa vigente in ogni momento della gestione.

Il Comune può delegare la realizzazione di tali interventi al concessionario.

Il concessionario ha facoltà di proporre al Comune la realizzazione di interventi di carattere straordinario e di realizzarli direttamente, purché l'esecuzione di suddetti interventi sia previamente approvata dal concedente.

Il Comune concedente esprime il proprio parere sia per quanto concerne l'opportunità di realizzazione degli interventi, sia in ordine alla relativa spesa.

Il concessionario provvede - in caso di specifico conferimento di mandato - all'esecuzione delle opere a carattere straordinario previamente approvate nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di lavori pubblici.

L'onere derivante dall'esecuzione delle suddette opere viene rifatturato al costo da parte dell'ente gestore al Comune concedente.

Il concessionario non potrà richiedere o far valere nei confronti del Comune di Sogliano Cavour in relazione agli investimenti effettuati che rimarranno comunque a pieno titolo di proprietà del Comune.

Art. 29 - Personale

Nel Complesso di Ospitalità di cui al presente Capitolato, dovranno operare stabilmente le figure professionali, così come previste dalla vigente normativa statale e regionale in materia (legge 328/2000, Legge Regione Puglia 19/2006 e relativo Regolamento Regione Puglia n. 4/2007).

L'aggiudicatario dovrà farsi carico degli adempimenti previsti dalla normativa di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro come previsto dal D.M n. 64/98.

Art. 30 - Requisiti del personale e tutele

La gestione del personale ed i relativi oneri sono compito esclusivo del Concessionario. Ciò premesso, il Concessionario si impegna:

- ad impiegare personale adeguato rispetto agli standard di accreditamento;
- ad utilizzare personale capace ed in possesso dei titoli di studio, dei requisiti professionali e giuridici per l'espletamento dei compiti affidati;

- a sostituire gli operatori dei quali, per dimostrabili e palesi motivazioni, si ritenesse inadeguato l'operato;
- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro (sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative) per i propri dipendenti e soci e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalla dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;
- a sostituire il personale assente a qualsiasi titolo con altro di pari professionalità garantendo quanto stabilito nel presente capitolato;

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno, sia alle persone che alle cose, o inconveniente eventualmente causato dal personale addetto. Il personale dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento che dovrà essere portato in modo ben visibile durante l'orario di lavoro.

È fatto divieto al personale del Concessionario lo svolgimento in qualunque forma di attività privata a favore degli utenti dei servizi sia durante che al di fuori dell'orario di lavoro, tranne che per particolari progettazioni concordate con l'ente.

Il Concessionario, riconoscendo la continuità operativa come valore s'impegna a porre in essere le più efficaci azioni al fine della miglior gestione possibile del servizio.

Art. 31 - Osservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza

Il concessionario è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo, all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso della Concessione e in particolare:

- a. nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente Concessione, l'affidatario si obbliga ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'Concessione. I suddetti obblighi vincolano il concessionario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Il medesimo appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione concedente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali appaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del appalto; il fatto che il appalto non sia stato autorizzato non esime il concessionario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione concedente;
- b. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde altresì in solido con il appaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il appaltatore;
- c. è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo e dovrà:
 - ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
 - garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:

- nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/2008;
- nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
- fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

L'aggiudicatario deve certificare, prima dell'inizio della Concessione e, periodicamente, a richiesta del Comune, l'organico addetto alla Concessione, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento allo stesso di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.

Nel caso di irregolarità contributive il committente, previa ricognizione del credito, il Comune provvederà al pagamento delle somme non versate, detraendo il relativo importo dall'ammontare del corrispettivo dovuto a titolo di controprestazione per il servizio eseguito.

Ai sensi dell'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora il concessionario, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione concedente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al concessionario in esecuzione del contratto.

Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine all'uopo assegnato all'Impresa Concessionaria, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di Concessione.

Il mancato adempimento del concessionario agli obblighi di cui sopra, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l'amministrazione comunale, conferisce a quest'ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato polizza fideiussoria a garanzia dei debiti contrattuali del concessionario medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 32 - Tutela contro azioni di terzi

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, al Comune e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto ed in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell'esecuzione della Concessione, sancito dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni e danni, ricadrà pertanto esclusivamente sull'aggiudicatario stesso, restandone completamente sollevato il Comune.

Il soggetto aggiudicatario, in relazione a tutte le responsabilità assunte, stipulerà con primaria compagnia assicurativa apposita polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro conseguente all'attività prestata, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti, quali che siano le rispettive mansioni.

Detta polizza dovrà essere prodotta al competente ufficio comunale prima dell'inizio della Concessione, pena la revoca dell'affidamento o la risoluzione del contratto, e prevedere:

- a) nel novero dei terzi il Comune di Sogliano Cavour nella sua qualità di committente
- b) un massimale per sinistro che non dovrà essere inferiore a € 1.000.000,00 unico per R.C.T. e a € 1.000.000,00 unico per R.C.O. e più precisamente:

-	R.C.T.	per sinistro	€ 500.000,00
-	R.C.T.	per persona	€ 500.000,00
-	R.C.T.	per danni a cose	€ 500.000,00

-	R.C.O.	per sinistro	€ 500.000,00
-	R.C.O.	per persone	€ 500.000,00

L'aggiudicatario è altresì obbligato a mantenere in vigore e a non modificare il contenuto di tale polizza per tutta la durata della Concessione.

Indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, l'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.

Art. 33 - Controlli e vigilanza in corso di esecuzione

Ai sensi dell'art. 199 del D. Lgs. 50/2016, il Comune verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte del concessionario attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

È in facoltà del Direttore dell'esecuzione del contratto eseguire in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio oggetto di Concessione avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e alle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi del Comune.

Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'aggiudicatario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione.

Art. 34 - Richiami e diffide in corso di esecuzione

Il concessionario che durante l'esecuzione dei servizi dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole riportate in contratto, può essere soggetto a diffida e/o a richiami.

Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.

Art. 35 - Cessione del contratto e subappalto

È fatto divieto all'impresa, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, di cedere il contratto in tutto e/o in parte.

È tassativamente vietato il subappalto del servizio, pena la risoluzione immediata del contratto e fatta salva ogni iniziativa per il risarcimento del danno.

In caso di infrazione alle norme del presente capitolato commessa dall'eventuale subaggiudicatario occulto, unico responsabile verso l'Ente appaltante si intenderà il soggetto aggiudicatario.

Art. 36 - Motivi per l'applicazione di penalità

L'aggiudicatario, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto a penalità quando sia stato oggetto di diffida o richiamo per violazioni di quanto previsto dal presente capitolato e dagli atti contrattuali correlati, incluso il progetto presentato in sede di gara e siano state ritenute insufficienti le controdeduzioni presentate dallo stesso.

Art. 37 - Importo delle penalità

Il Comune di Sogliano Cavour, in ordine alle violazioni di cui all'articolo precedente, si riserva di applicare penali adeguate e ponderate rispetto alle infrazioni rilevate comprese tra un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00.

In ogni caso, l'ammontare delle penali non può superare il dieci per cento del valore del contratto.

Quando, a fronte di reiterati inadempimenti, l'importo delle penali da addebitare all'impresa supera il limite del dieci per cento del valore del contratto, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 38 - Modalità di applicazione e abbandono delle penalità

L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'aggiudicatario dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva; in tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dall'Art. 21 - comma b) del presente capitolato.

Le penalità sono notificate all'aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al suddetto nel domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate del Comune.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.

Art. 39 - Tariffe

Il Concessionario è abilitato a svolgere per l'intera durata della concessione i servizi socio-sanitari e i servizi accessori e connessi per garantire la gestione del Centro Sociale Polivalente e delle attività natatorie nonché quelle legate all'impiego e all'eventuale affitto del Centro Congressi e degli altri spazi messi a disposizione.

I proventi per l'attività di gestione delle attività di cui all'art. 105 del Reg. 4/2007, sono costituiti dalle tariffe determinate dalla Regione Puglia e precisamente:

- a) tariffe derivanti dalle quote pagate dalle famiglie per giorno di effettiva presenza;
- b) tariffe derivanti dalla compartecipazione dell'Ambito territoriale Sociale di Galatina, per giorno di presa in carico;
- c) fatturazione mensile degli eventuali servizi di ristorazione
- d) fatturazione mensile degli eventuali servizi di trasporto.

A tali tariffe andranno aggiunte quelle derivanti dalle attività assicurate dall'impianto natatorio nonché le altre legate all'affitto per l'uso del Centro Congressi e degli altri locali eventualmente utilizzati.

Il riconoscimento e il pagamento dei proventi avviene in base alle procedure previste dalla Regione Puglia per le strutture accreditate.

Art. 40 - Variazione straordinaria delle tariffe

Nell'ipotesi di introduzione di norme di legge o di applicazione di norme o disposizioni dettate dalla Regione che determinino variazioni significative nella struttura dei costi di gestione, il concessionario può richiedere al Comune di Sogliano Cavour una variazione straordinaria delle rette. Il Comune concedente avvia le relative procedure di valutazione ed ha facoltà di accogliere o respingere le proposte avanzate dal soggetto aggiudicatario, a cadenza annuale.

Variazioni al ribasso delle quote di compartecipazione di comuni ed utenti potrebbero verificarsi per effetto di riduzione dei costi, variazioni incrementative dei contributi regionali sanitari, o per il verificarsi di sopravvenienze attive di qualsiasi genere (contributi straordinari, donazioni, ecc.). Tali variazioni al ribasso, mai connesse a riduzione degli

standard di servizio, formano oggetto di valutazione da parte del Comune con modalità analoghe a quelle stabilite per le variazioni incrementative delle rette.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare prontamente al concedente il verificarsi di situazioni che possono giustificare la riduzione delle rette. Il Comune ha – in ogni modo – facoltà di attivarsi autonomamente per acquisire tali informazioni e per promuovere la riduzione di rette all'utenza.

Art. 41 - Risoluzione del contratto

Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando il Comune e il soggetto aggiudicatario, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso;
- b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'aggiudicatario per causa ad esso non imputabile;
- c) frode, grave negligenza e inadempimento, grave mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione o grave interruzione di attività tali da compromettere il funzionamento del servizio stesso;
- d) non ottemperanza del soggetto medesimo al complesso degli impegni assunti;
- e) quando, a fronte di reiterati inadempimenti, l'importo delle penali da addebitare all'aggiudicatario supera il limite del dieci per cento del valore del contratto;
- f) fallimento del soggetto aggiudicatario, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei;
- g) cessione del contratto e/o subappalto del servizio;
- h) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto;
- i) in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato o dalla normativa.

Le inadempienze devono essere contestate per iscritto dall'Ente committente con fissazione di un termine per l'eventuale relativa regolarizzazione.

Art. 42 - Procedimento amministrativo

Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l'aggiudicatario, oppure quando questo contesta le prescrizioni date perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.

Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'aggiudicatario, che provvede per intanto ad eseguirle.

Art. 43 - Esclusione dell'arbitrato

Ove l'aggiudicatario ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al foro di Lecce. È infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente capitolato d'Concessione ad arbitri.